

# **REGOLAMENTO PER L'INCENTIVAZIONE DELL'IMPEGNO DIDATTICO**

## **ART. 1**

I contributi erogati all'Università degli studi del Molise ai sensi dell'art. 4 della L. 19 ottobre 1999, n. 370 afferenti ai fondi di cui all'art.24 comma 6, D.Lgs. 29/1993 e successive modificazioni, saranno utilizzati per l'incentivazione dell'impegno didattico dei professori e ricercatori universitari, con l'obiettivo di realizzare forme di innovazione didattica rivolte al miglioramento qualitativo e alla diversificazione dell'offerta formativa, all'orientamento e al tutorato. L'Università può destinare allo stesso scopo propri fondi utilizzando anche le somme attualmente stanziare per il pagamento delle supplenze e degli affidamenti.

## **ART. 2**

I compensi incentivanti saranno erogati sulla base dei seguenti criteri:

1. Riserva delle incentivazioni ai professori e ricercatori che optano per il tempo pieno;
2. Verifica del rispetto degli impegni didattici e monitoraggio dei progetti da parte di un organismo in cui siano rappresentati anche gli studenti;
3. Pubblicità delle disposizioni e delle priorità adottate dall'Ateneo molisano, nonché degli elenchi dei percettori.

## **ART. 3**

L'assegnazione dei compensi avverrà sulla base della presentazione di Progetti di Didattica Integrativa (da ora PDI) deliberati dalle singole Facoltà, a pena di decadenza, entro e non oltre il 31 maggio di ogni anno e sottoposti all'esame del Senato Accademico.

## **ART. 4**

I PDI dovranno costituire moduli didattici aggiuntivi e non sostitutivi dell'ordinaria attività didattica, sì da risultare, rispetto a questa, integrativi, ovvero propedeutici o di recupero. Pertanto, a parità di merito, saranno privilegiati quei progetti presentati da Facoltà che presentino uno squilibrio maggiore nel rapporto docenti/studenti e quelle Facoltà che hanno sedi decentrate. I PDI si distinguono in progetti mirati all'adeguamento quantitativo dell'offerta formativa e progetti mirati al miglioramento qualitativo dell'offerta didattica. I criteri generali cui dovranno ispirarsi i PDI sono fissati dalle disposizioni normative vigenti e saranno specificati ulteriormente dal Senato Accademico.

## **ART. 5**

I professori e ricercatori universitari che si impegnino a svolgere i PDI di cui agli artt. 3 e 4 possono usufruire di incentivazioni economiche qualora abbiano optato per il tempo pieno e dedichino, in ogni tipologia di corso universitario, ivi compresi i corsi di dottorato di ricerca, nonché in attività universitarie nel campo della formazione continua, permanente e ricorrente, almeno 120 (centoventi) ore annuali a lezioni, esercitazione o seminari, nonché ulteriori e specifici impegni orari per l'orientamento, l'assistenza e il tutorato, la programmazione e l'organizzazione didattica, l'accertamento dell'apprendimento, e comunque svolgano attività didattiche con continuità per tutto l'anno accademico.

## **ART. 6**

Le proposte di PDI provenienti dalle singole Facoltà saranno esaminate dal Senato Accademico che ne effettuerà una selezione, tenendo conto dei requisiti previsti negli articoli precedenti e sulla base di dettagliate relazioni presentate dai responsabili dei progetti che dovranno contenere le seguenti indicazioni minime:

a) descrizione degli obiettivi didattici che il progetto intende perseguire, con particolare riferimento al loro carattere integrativo, propedeutico e di recupero rispetto all'ordinaria attività didattica, e alla loro finalizzazione a un più funzionale rapporto docente-studenti; b) indicazione degli eventuali collaboratori e del grado di coinvolgimento degli stessi, anche allo scopo di differenziazioni di retribuzione; c) indicazione degli strumenti e delle metodologie informatiche e telematiche che si intendono utilizzare, se previste; d) indicazione delle metodologie didattiche, delle loro caratteristiche innovative e del livello di sperimentazione che si intende perseguire e) indicazione dei criteri di valutazione della partecipazione e del merito degli studenti anche allo scopo del superamento dell'esame finale.

Al fine di valutarne l'ammissione, il Senato Accademico può realizzare audizioni istruttorie con i responsabili dei progetti stessi.

#### **ART. 7**

Il finanziamento dei PDI è deliberato dal Consiglio di Amministrazione, che stabilirà la somma da stanziare in bilancio sulla base delle risorse assegnate all'Ateneo.

#### **ART. 8**

La commissione di valutazione circa l'effettiva attuazione del PDI, sarà così composta: un docente o ricercatore designato dal Rettore; un docente o ricercatore designato dal Senato Accademico; un docente o ricercatore designato dalla Facoltà interessata; uno dei componenti il Nucleo di Valutazione interna dell'Ateneo; uno studente indicato dai rappresentanti degli studenti presenti nel Consiglio della Facoltà interessata.

#### **ART. 9**

Le somme previste nel budget assegnato al singolo progetto sono erogate sino ad un massimo del 60% (sessanta per cento) all'atto della delibera del Consiglio di Amministrazione sul finanziamento del progetto. L'erogazione della restante quota è subordinata alla presentazione di una motivata relazione circa il raggiungimento degli obiettivi previsti nel progetto, formulato dalla commissione di valutazione. Il giudizio della commissione dovrà tenere conto anche delle schede anonime di valutazione sulla qualità della didattica redatte dagli studenti coinvolti, sulla base del questionario-standard distribuito dalle strutture di Ateneo. Il giudizio della commissione di valutazione è insindacabile. La somma è erogata ai singoli partecipanti ai progetti mediante assegno aggiuntivo pensionabile, e ha carattere di "una tantum".

#### **ART.10**

Per l'anno accademico 1999/2000, il termine di presentazione dei progetti è fissato al 28/2/2000.